

**CONVENZIONE CON DEPOFARMA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI
ESAMI DI LABORATORIO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI**

TRA

- _____,
il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in
nome e per conto della Società Depofarma S.p.A., con sede legale in
Preganziol, nella Via Terragliol n. 67, c.a.p. 31022, C.F. e P. IVA
00225490267, che rappresenta nella sua qualità di Rappresentante Legale
della Società;

E

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in
proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche A.O.U., con sede
legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc.
03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Premesso che

- la Società Depofarma S.p.A., con nota protocollata al n. PG 6950 del
15.05.2023, ha proposto all'A.O.U. di Cagliari la stipula di una convenzione
al fine dello svolgimento di esami di laboratorio;

- L'A.O.U. di Cagliari è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il
tramite della S.C. Laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e
virologia;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

	Art. 1 – Premessa	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Oggetto	
	Depofarma S.p.A. affida all'A.O.U. di Cagliari, che accetta, l'effettuazione di esami di laboratorio per soggetti inseriti nei propri protocolli di ricerca e follow-up clinico.	
	Nello specifico, gli esami in oggetto riguardano il dosaggio del cortisolo urinario nelle 24 ore (codice 90.15.3) per un numero indicativo di circa 240 campioni.	
	Art. 3 – Durata	
	La convenzione avrà durata fino al 31/12/2024. Il rinnovo tacito non è consentito.	
	Art. 4 – Luoghi di effettuazione degli esami	
	Gli esami di laboratorio saranno effettuati presso le Strutture dell'A.O.U. di Cagliari, presso i quali i campioni saranno consegnati per mezzo di un corriere specializzato nelle consegne di materiale biologico in ghiaccio secco, con spese a carico di Depofarma.	
	Art. 5 – Esecuzione della convenzione	
	Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Dott. Ferdinando Coghe, in qualità di Direttore della S.C. Laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e virologia, il quale ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.	
	Art. 6 – Corrispettivo	
	Il corrispettivo spettante per l'effettuazione degli esami in argomento è	

commisurato a quanto previsto dal tariffario regionale.

Art. 7 – Variazione di prezzi, costi e tariffe

Si precisa che eventuali variazioni dei prezzi, costi e tariffe di quanto oggetto della presente convenzione non richiedono un aggiornamento della stessa ma vengono sin da ora accettati come validi dalle parti.

Art. 8 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il D.E.C. dell'A.O.U. provvederà, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, a rendicontare le prestazioni svolte. Parimenti il D.E.C. invierà copia di tutta la documentazione al Servizio Bilancio dell'A.O.U. e Depofarma S.p.A.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa emissione di fattura da parte dell'Azienda da presentarsi entro il ventesimo giorno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Saranno liquidati solo i corrispettivi dovuti per le analisi effettivamente eseguite, di cui sia accertata la regolare esecuzione. Il pagamento avverrà sulla base di emissione di fattura annuale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

Art. 9 – Recesso

Ai sensi dell'articolo 21 – *sexies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'A.O.U. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Istituto con preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 10 – Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione

Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente

normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'A.O.U. di Cagliari provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

L'A.O.U. di Cagliari si impegna a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla

presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 13 – Spese contrattuali e registrazione

Sono per intero a carico di Depofarma S.p.A., senza diritto di rivalsa, tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da assolvere in modalità telematica o virtuale ed ogni altra inerente.

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 14 – Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Per Depofarma S.p.A.

Per l'A.O.U. di Cagliari

Il Rappresentante Legale

Il Direttore Generale

Dott.ssa Chiara Seazzu